
ALLEGATO 2

Procedure per la gestione delle sedi operative nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione (AdRdC) di cui all'art. 9 del d.l. n. 4/2019 conv. con mod. dalla l. n. 26/2019 e alla Delibera del CdA ANPAL n. 23/2019

A. Premessa.

ANPAL, rispetto alla gestione dell'Assegno di ricollocazione, ha definito la modalità di adesione delle sedi operative idonee all'erogazione del servizio di assistenza intensiva al target di riferimento.

Nel caso di Assegno di ricollocazione per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza (di seguito AdRdC), attraverso le funzionalità messe a disposizione su MyANPAL (servizio "Gestione Bandi") il soggetto erogatore che abbia già manifestato il proprio interesse in relazione ad altre tipologie di assegno di ricollocazione è automaticamente abilitato all'erogazione dell'AdRdC come previsto dalla delibera del CdA ANPAL n. 23/2019. Qualora il soggetto erogatore intenda, anche temporaneamente, inibire una singola sede operativa nell'erogazione del servizio, è tenuto a deselezionare la sede secondo quanto previsto dalla delibera del CdA ANPAL n. 23/2019.

Attraverso la deselezione, si inibisce la possibilità, per la sede operativa, di essere scelta dai soggetti beneficiari dell'AdRdC. Si precisa che, all'esito della deselezione, la sede operativa in questione deve continuare ad erogare i servizi di assistenza intensiva degli AdR già attivati.

Si rappresenta che i flussi sotto richiamati differiscono a seconda che il soggetto erogatore sia:

- Una Regione
- Un soggetto accreditato a livello nazionale o regionale ai servizi per il lavoro.

Si specifica inoltre che il soggetto erogatore potrà decidere quale sede operativa attivare nell'ambito di ciascun Assegno di ricollocazione previsto dalla normativa vigente: a titolo esemplificativo, il soggetto deciderà se la sede operativa è attiva su AdRdC ma non su AdR *cigs* o viceversa oppure su entrambe.

Si precisa che la deselezione delle sedi operative determina l'impossibilità per il cittadino di individuarle come sedi in cui attivare AdRdC, fermo restando che deve essere garantito ai beneficiari già presi in carico il proseguimento delle attività previste dai programmi intensivi di ricollocazione.

B. Flusso per le Regioni

Si premette che tutti i CPI regolarmente censiti nel Portale ANPAL e presenti negli standard ufficiali condivisi, sono selezionati come sedi operative attive per l'erogazione dell'AdRdC. Spetta alla singola Regione la possibilità di escludere alcuni CPI dalla politica attiva in questione.

Il processo in oggetto prevede che:

A.1 – le Regioni/Agenzie regionali per il lavoro comunicano ad ANPAL entro il 28 gennaio p.v. i CPI che intendono non attivare come soggetti erogatori nell'ambito dell'AdRdC (indicando come **Oggetto: AdRdC, CPI Regione XXX da deselezionare come sedi operative** e mettendo nel corpo della mail la lista dei Cpi con nome del Centro e codice intermediario presente negli standard SAP). Si precisa che i predetti CPI sono abilitati anche all'erogazione dell'AdR*cigs*. Le Regioni/Agenzie regionali per il lavoro possono, in ogni caso, deselezionare i CPI operativi durante tutto il periodo in cui il bando è attivo.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere mandate via PEC a divisione.5@pec.anpal.gov.it e per cc a Divisione7@anpal.gov.it.

C. Flusso per gli Accreditati Nazionali

Si rappresenta che, alla partenza dell'AdRdC, tutte le sedi operative già attive alla data del 13 gennaio 2020 nell'ambito della politica attiva "Assegno di ricollocazione (a regime)" saranno automaticamente abilitate alla politica attiva "AdRdC". Eventuali modifiche delle sedi operative già attive sull'AdR a regime successive a tale data non verranno automaticamente riportate su "AdRdC".

È onere del soggetto erogatore, verificare a sistema quali delle sedi operative intenda eventualmente deselezionare entro il 28 gennaio p.v., definitivamente o temporaneamente ai sensi della Delibera del CdA ANPAL n. 23/2019 e ss.mm.ii. Resta, in ogni caso, attiva la possibilità di deselezionare le sedi operative durante tutto il periodo in cui il bando è attivo.

C.1 Soggetto che deve deselezionare (ovvero non far partecipare anche temporaneamente le sedi alle attività AdRdC) le sedi già inserite come abilitate.

Le sedi accreditate già a livello nazionale sono visibili, una volta che il soggetto erogatore entra con le proprie credenziali in MyANPAL, alla voce di menu "Accreditamento ai servizi per il lavoro", accedendo al box "Gestione Sedi".

Per rendere le sedi non attive, è necessario accedere al Box "Bandi", cliccando sul pulsante (i) relativo al bando "AdRdC": si apre una finestra in cui compariranno le sedi già attive. Per deselezionarle occorre eliminare la spunta sulla sede da disattivare e salvare.

C.2 Soggetto che deve aggiungere (ovvero far partecipare anche temporaneamente) altre sedi alle attività AdRdC già accreditate.

La procedura è analoga al punto 1 con la differenza che nel Box "Bandi", relativo all'AdRdC, le sedi saranno senza spunta e quindi apportando la spunta e salvando la sede verrà attivata per il bando considerato.

C.3 Soggetto che deve aggiungere (ovvero far partecipare anche temporaneamente) altre sedi alle attività AdR a regime che devono però essere ancora accreditate a livello nazionale.

In questo caso è necessario **prima procedere all'inoltro dell'istanza di accreditamento** nazionale per le nuove sedi, mediante la seguente procedura: nel menu "Accreditamento ai servizi per il lavoro" si deve accedere al Box "Istanze" e seguire le istruzioni (vedasi Manuale pag. 27) a partire da "Inserisci nuova istanza". Con la nuova istanza si deve inserire le sedi che si intendono accreditare (saranno considerate tali solo una volta che ANPAL emana il decreto di accreditamento).

Una volta notificato, appunto, con PEC da ANPAL l'avvenuto accreditamento, il soggetto erogatore deve ripetere le medesime operazioni di cui al punto B.2: infatti deve attraverso la sezione "Bandi" esplicitare nel proprio interesse quali delle nuove sedi accreditate debbano essere attivate per l'AdRdC.

D. Flusso per gli Accreditati regionali

Premessa: sono le Regioni/Agenzie regionali per il lavoro che, tramite MyANPAL, inseriscono puntualmente o massivamente gli elenchi dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale, fatto salvo quelli già inseriti in attuazione di quanto previsto dalla delibera del CdA n. 23/2019.

A valle dell'inserimento da parte della Regione del proprio elenco di soggetti accreditati, quest'ultimi saranno presenti nell'albo con le proprie sedi.

Questa fase sostituisce quello che per gli Accreditati nazionali è la fase di **"Istanza di accreditamento"**.

Per modificare la sede, il soggetto accreditato a livello regionale e presente in MyANPAL a seguito dell'inserimento da parte della Regione, deve poter accedere con proprie credenziali in MyANPAL. I casi possono essere due:

D.1 Soggetto accreditato SPL regionale con credenziali in MyANPAL

Accedendo con le proprie credenziali, va su "Accreditamento ai servizi per il lavoro", accedendo al box "Bandi". Scegliendo "AdRdC" potrà selezionare o deselezionare le sedi che desidera attivare/disattivare per l'AdR in questione.

D.2 Soggetto accreditato SPL regionale senza credenziali in MyANPAL

Il soggetto accreditato a livello regionale, dovrà preliminarmente:

- Iscrivere a MyANPAL se non ancora registrato (vedi par.1.1.1 del Manuale)
- Deve profilarsi come "operatore" (vedi par.1.1.4 del Manuale) registrando il codice fiscale che è stata utilizzata in fase di accreditamento regionale; se il sistema risponde che tale codice fiscale è già in uso, ciò significa che esiste già almeno un'utenza per tale soggetto giuridico e si rimanda al punto C.1.
L'associazione del soggetto al profilo "operatore" permette di accedere ai servizi informativi dedicati sull'Accreditamento ai servizi per il lavoro.
- Una volta divenuto "operatore" in MyANPAL, accedere su "Accreditamento ai servizi per il lavoro", accedendo al box "Bandi". Scegliendo "AdRdC" potrà selezionare o deselezionare le sedi che desidera attivare/disattivare per l'AdR in questione.

Su MyANPAL sono pubblicati i manuali di riferimento contenenti le istruzioni operative per procedere alle operazioni sopra indicate.